



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 22/02/2018

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 07/10/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/09/2014, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna dell'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso di una complessiva somma € 5.103,61, a titolo di oneri commissionali residui e premi assicurativi non goduti;
- il risarcimento dei danni "per scorrettezza dell'operato e violazione degli obblighi di trasparenza", da quantificarsi in via equitativa;
- in via subordinata, la valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento e del superamento dei tassi di riferimento, ai fini del risarcimento del danno in via equitativa;
- le spese di assistenza difensiva e di procedura per un importo di € 220,00.

L'intermediario non si è costituito, né ha riscontrato il reclamo presentato in data 18/04/17.

### DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate),



così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, il ricorso merita il parziale accoglimento.

In via preliminare, va rilevata la procedibilità del ricorso poiché secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF, pur in presenza di cancellazione dell'intermediario dall'albo (avvenuta in data 23/10/2017), la anticipata presentazione a tale evento del ricorso in oggetto ne radica definitivamente la legittimazione passiva, che rimane ferma anche in caso di successiva cancellazione.

Nel merito, all'esito dell'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche ed alla descrizione delle singole voci di costo, deve affermarsi la natura recurring delle commissioni bancarie così come delle commissioni di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione – sia pure sintetica e non già analiticamente dedicata a ciascuna voce commissionale – dei costi di cui le stesse sono state poste a copertura (tra cui quelli di "acquisizione provvista"), oltre che delle attività di cui dichiaratamente fungono da corrispettivo, tra le quali "tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto".

Natura recurring possiedono anche gli oneri assicurativi, considerato lo stretto nesso funzionale e di accessorialità che collega il contratto di finanziamento con quello assicurativo.

Non possono, viceversa, riconoscersi le spese di istruttoria poiché finalizzate all'avvio del finanziamento e, pertanto, up front.

Né tantomeno può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, difettando qualsivoglia prova ed allegazione specifica.

Analogamente dicasi per le spese di assistenza difensiva, considerata la serialità del ricorso.

Consegue a ciò il parziale accoglimento del ricorso secondo il seguente prospetto basato sul criterio proporzionale lineare applicato alle diverse voci di costo reclamate, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui risulta evidenza in atti:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				139,80	83,88		83,88
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.044,95	3.626,97	275,76	3.351,21
<i>Rimborso premi assicurativi rischio vita</i>				2.021,27	1.212,76		1.212,76
<b>Totale</b>				8.206,02			<b>4.647,85</b>

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.647,85.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS